

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER L'IMMOBILE DENOMINATO "PADIGLIONE 14 EX OSPEDALE LORENZO BONOMO", UBICATO IN BARI, VIA GIULIO PETRONI - CIG 58197945EF

Risposte ai quesiti

D - 1)

Chiedo se sia possibile soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di Gara (A.4 lettera a) e lettera b) con servizi relativi a lavori edili su immobili identificabili come "organismi edili per servizi amministrativi" appartenenti alla classe/categoria "Ib".

R – 1)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara non fanno riferimento a particolari classi/categorie delle prestazioni in quanto dati non più rilevanti, dal punto di vista normativo, per la commisurazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti.

Pertanto, nella verifica dei requisiti in questione i servizi attestati saranno valutati prescindendo dalle classi/categorie dei lavori cui afferiscono ma avendo riguardo unicamente all'importo e alla natura degli interventi secondo quanto di seguito specificato.

Ove si tratti di lavori edili, gli stessi dovranno essere stati effettuati su immobili riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Nel caso siano attestati anche ovvero esclusivamente servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree.*

D - 2)

Chiedo se sia possibile soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di Gara (A.4 lettera a) e lettera b) con servizi relativi esclusivamente ai lavori impiantistici.

R – 2)

Si conferma la possibilità di soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara con servizi relativi esclusivamente a lavori impiantistici purché, come previsto, gli stessi siano inquadrabili nell'ambito della tabella 3 allegata alla determinazione AVCP n. 5/2010.

D -3)

Chiedo se sia possibile soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di Gara (A.4 lettera a) e lettera b) con servizi relativi "Sedi e Uffici di Società ed Enti", così come previsto dal D.M. 143/2013 (ID. opere E.16).

R – 3)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara potranno essere soddisfatti con servizi relativi a lavori edili concernenti "Sedi e Uffici di Società ed Enti", ai sensi del D.M. 143/2013, nei limiti in cui si tratti di edifici riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Resta inteso che in alternativa o in aggiunta a servizi concernenti lavori edili, potranno essere attestati anche servizi relativi a lavori impiantistici, nel qual caso la tipologia di immobile sarà indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree.*

D - 4)

L'art. 263 lett. c) del D.P.R. 207/2010 prevede che l'importo totale dei due servizi non debba essere inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo dei lavori.

Il disciplinare di gara prevede invece che ciascuno dei due servizi non debba essere inferiore ad € 1.815.504 (0,40 volte l'importo dei lavori).

Chiedo quale sia l'esatta interpretazione.

R – 4)

Come specificato nel disciplinare di gara, ciascuno dei due servizi di cui al punto A.4 lett. b) deve essere riferito a lavori di importo almeno pari a € 1.815.504.

D - 5)

Chiedo se sia possibile soddisfare requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di Gara (A.4 lettera a) e lettera b) con servizi relativi a lavori edili su immobili identificabili come "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" appartenenti alla classe/categoria "Id" e con committenza comunale.

R – 5)

Premesso che le classi/categorie degli interventi attestati non saranno prese in considerazione secondo quanto indicato nella risposta al quesito n. 1, che l'informazione sulla committenza comunale non è di per sé rilevante (anche alla luce della previsione per cui saranno valutabili pure i servizi svolti per committenti privati) e che non sussiste esatta coincidenza tra le categorie indicate nel DM 143/2013 e quelle indicate nelle tabelle di cui alla determinazione n. 5/2010 dell'AVCP (cui deve farsi riferimento per i requisiti di partecipazione alle gare di progettazione) si rappresenta quanto di seguito: i requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara potranno essere soddisfatti con servizi relativi a lavori edili su immobili dell'ambito "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto", ai sensi del D.M. 143/2013, nei limiti in cui si tratti di edifici riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

In tal senso, si ravvisa per esempio corrispondenza tra le "opere cimiteriali di tipo monumentale" presenti sia nella categoria "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" del D.M. 143/2013 e sia nella categoria "Organismi edilizi per servizi amministrativi" della tabella 1 della determina AVCP 5/2010.

D – 6)

Nei servizi di cui al punto A.4 a) e b) rientrano esclusivamente gli uffici pubblici o valgono anche edifici con destinazione d'uso a uffici privati?

Nella precisazione dell'ultimo capoverso di p. 14 del Disciplinare è scritto che "sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati", ma non risulta chiaro se tale precisazione è riferita unicamente al committente o anche alla destinazione d'uso dell'immobile.

R – 6)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara possono essere soddisfatti con servizi relativi a lavori edili e/o impiantistici.

Solo per i lavori edili viene in questione la tipologia di immobile nel senso che deve trattarsi di fabbricati riconducibili ai seguenti "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencati nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Dette voci, per definizione, indicano strutture "pubbliche" sicché gli uffici privati non potranno essere presi in considerazione.

Ciò posto, la previsione relativa alla possibilità di valutare servizi svolti per committenti privati è una precisazione che va riferita alla possibilità di attestare attività affidate da privati su immobili destinati ad usi pubblici (perché, ad esempio, locati ad una pubblica amministrazione) e non deve pertanto essere intesa come un'apertura all'attestazione di prestazioni su immobili destinati ad attività privatistiche.

Nel caso siano attestati servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree*.

D – 7)

In merito all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'immobile denominato "Padiglione 14 ex ospedale L. Bonomo", di cui al CIG in oggetto, si pone il seguente quesito:

Si chiede di confermare che il possesso dei requisiti progettisti sia ottemperante al DM 143/2013 Allegato TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE", con relativa comparazione ed equivalenza tra "vecchie" e "nuove" classi/categorie, e cioè nel caso in questione che valgano le equivalenze tra servizi svolti per edifici "amministrativi" e le classi/categorie Ic e Id, con relativa parte strutturale Ig, e impiantistica IIIa, IIIB, IIIC.

D'altra parte ciò appare evidente se si considera che il periodo a cui fare riferimento per la comprova dei requisiti prevedeva solo le classi e categorie di cui al R.D. e ss.mm.i., per cui le certificazioni a comprova dei servizi riportano tali classi e categorie.

Inoltre, come riportato più volte in determine e bandi tipo dall'AVCP, la ratio è di possedere requisiti per servizi tecnicamente simili, non "identici" anche nell'oggetto (oltretutto NON esistendo nel periodo di riferimento di comprova la suddivisione attuata con il DM 143/2013).

R – 7)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara non fanno riferimento a particolari classi/categorie delle prestazioni in quanto dati non più rilevanti, dal punto di vista normativo, per la commisurazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti.

Pertanto, nella verifica dei requisiti in questione i servizi attestati saranno valutati prescindendo dalle classi/categorie dei lavori cui afferiscono ma avendo riguardo unicamente all'importo e alla natura degli interventi secondo quanto di seguito specificato.

Ove si tratti di lavori edili, gli stessi dovranno essere stati effettuati su immobili riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Nel caso siano attestati anche ovvero esclusivamente servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree.*

D – 8)

In merito ai **requisiti economico-finanziari** di cui al **paragrafo A.4, lettere a) e b), pag. 13 del disciplinare di gara**, è corretto inserire, oltre ai servizi individuati nelle classi e categorie ID, IIIA, IIIB e IIIC, **interventi di consolidamento sugli edifici in classe e categoria ID** per coprire parte dei suddetti requisiti?"

R – 8)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara non fanno riferimento a particolari classi/categorie delle prestazioni in quanto dati non più rilevanti, dal punto di vista normativo, per la commisurazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti.

Pertanto, nella verifica dei requisiti in questione i servizi attestati saranno valutati prescindendo dalle classi/categorie dei lavori cui afferiscono ma avendo riguardo unicamente all'importo e alla natura degli interventi secondo quanto di seguito specificato.

Ove si tratti di lavori edili, gli stessi dovranno essere stati effettuati su immobili riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Nel caso siano attestati anche ovvero esclusivamente servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree.*

D - 9)

che il numero medio del personale tecnico utilizzato....è pari ad almeno 2 unità; segue la precisazione che tale requisito, posseduto cumulativamente dal raggruppamento, dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dal mandatario. Domanda: il personale tecnico relativo al mandatario è pari ad 1 o a 2 unità non essendo possibile avere 1,1.....1.9 unità?
R – 9)

Domanda n. 1: La precisazione, riportata nel disciplinare di gara, relativa alla necessità che i requisiti siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento e comunque in misura maggioritaria dal mandatario è riferita indistintamente ai requisiti di cui al punto A.4 lett. a) e c), in conformità a quanto previsto dall'art. 261 comma 7 del DPR 207/2010.

Tuttavia, atteso che per il soddisfacimento del requisito di cui alla lett. c), relativo al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, sono richieste due sole unità, rispetto a tale requisito la precisazione di cui sopra deve essere intesa nel senso che una delle unità dovrà necessariamente fare capo alla mandataria.

D – 10)

Nel Capitolato Tecnico si assegna grande rilevanza alle indagini che il professionista dovrà svolgere al fine di avere perfetta conoscenza del plesso ed in particolare delle fondazioni, delle murature e dei solai; successivamente si esclude dall'appalto l'esecuzione materiale delle indagini pur prevedendo, tra gli oneri di progettazione, la definizione delle stesse attraverso apposito disciplinare tecnico. Non appare chiaro quanto contenuto al punto 6 (Prestazioni accessorie) del Capitolato. Poiché nessuna esaustiva indagine conoscitiva sulle strutture può essere fatta senza indagini distruttive e/o non distruttive, si chiede di spiegare meglio il contenuto del punto 6 e di chiarire inoltre:

- se tali indagini verranno effettuate successivamente alla predisposizione dell'apposito disciplinare;
- se la società incaricata delle indagini potrà essere società presentata dal progettista e, quindi, di fiducia dello stesso con successivi oneri a carico della Stazione appaltante ed eventualmente inserite fra i mandanti del raggruppamento di gara;
- se, al contrario, tali indagini possono essere ritenute dal concorrente comprese tra le spese, a proprio carico, per l'espletamento dell'intero incarico e incluse nell'offerta economica di gara.

R: -10)

Il progettista dovrà predisporre il piano delle indagini che ritiene necessarie al fine della corretta e completa conoscenza dell'immobile, necessaria alla redazione del progetto definitivo ed eventualmente degli interventi di consolidamento legati al cambio di destinazione d'uso.

Il piano delle indagini prevedrà indagini di tipo distruttivo, non distruttivo, prelevamento di campioni ecc. ecc. a discrezione del progettista e concordato con la stazione appaltante

Le indagini verranno svolte successivamente all'approvazione del piano da parte della stazione appaltante ed all'interno delle somme stanziare per tale attività

L'individuazione dell'impresa che, a carico della committenza, effettuerà le indagini sarà scelta tramite procedura negoziata e l'affidamento sarà garantito all'interno delle procedure previste per legge, e non è necessario, pertanto, inserirla tra i mandanti del raggruppamento perché verrà stipulato un contratto a parte tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice.

Pertanto le indagini non sono a carico del professionista bensì a carico della stazione appaltante, fermo restando il piano delle indagini, la interpretazione dei risultati e le azioni progettuali conseguenti che sono, ovviamente a carico del professionista.

D – 11)

In merito ai **requisiti economico-finanziari**, il **paragrafo A.4, lettera b), pag. 14 del disciplinare di gara**, riporta "di aver svolto negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura, relativi a lavori edili su immobili identificabili come *'organismi edilizi per servizi amministrativi'* e/o lavori impiantistici individuati nella tabella n. 3 allegata alla precitata Determinazione. **L'importo totale dei lavori relativi a ciascuno dei due servizi attestati non dovrà essere inferiore a € 1.815.504,00** pari a 0,40 volte etc...".

L'art. 263, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 'Regolamento appalti' riporta invece "...avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni

contenute nelle vigenti tariffe professionali, **per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte** etc...".

Pertanto, ciascuno dei 2 servizi "di punta" presentati deve avere un importo pari o superiore ad € 1.815.504,00 oppure la somma degli stessi deve essere pari o superiore ad € 1.815.504,00?

R – 11)

Come specificato nel disciplinare di gara, ciascuno dei due servizi di cui al punto A.4 lett. b) deve essere riferito a lavori di importo almeno pari a € 1.815.504.

D – 12)

ai fini del soddisfacimento del requisito previsto al punto 11/A.4 - lettera a), si possa utilmente attestare di aver svolto servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori - sia edili che impiantistici - occorsi per realizzare un edificio polifunzionale, sede esclusiva di Presidio Medico Polifunzionale e di Stazione dell'Arma dei Carabinieri;

R – 12)

Premesso che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al punto A.4 lett. a) e b) del disciplinare di gara:

- i servizi relativi a lavori impiantistici sono valutabili indipendentemente dalla natura dell'immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla determinazione AVCP n. 5/2010 correlata a "*qualsiasi organismo edilizio, qualsiasi opera speciale per la mobilità, opere smaltimento rifiuti e risanamento aree*";

- solo per i servizi relativi a lavori edili viene in questione la tipologia di immobile nel senso che deve trattarsi di fabbricati riconducibili ai seguenti "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencati nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale;

si rappresenta che potranno essere presi in considerazione solo i servizi relativi ai lavori impiantistici e non anche a quelli edili eseguiti sullo stabile polifunzionale descritto in quanto le due destinazioni dell'immobile a sede di Presidio Medico Polifunzionale e di Stazione dell'Arma dei Carabinieri non trovano corrispondenza nelle voci di cui al precitato elenco di "organismi edilizi per servizi amministrativi" ma ricadono in altre categorie riportate nella medesima tabella della AVCP e in particolare, rispettivamente, tra gli "organismi edilizi per servizi sanitari" (voce "poliambulatorio" o "edificio sede azienda usl") e gli "organismi edilizi per servizi di giustizia" (voce "caserma carabinieri").

D – 13)

ai fini del soddisfacimento del requisito previsto al punto 11/B.1, nelle schede si possano utilmente illustrare interventi relativi a servizi tecnici espletati in epoche precedenti agli ultimi dieci anni e/o non corrispondenti ad alcuno dei "servizi di punta" indicati in base a quanto richiesto al punto 11/A.4 - lettera b);

R – 13)

la risposta è affermativa

D – 14)

se sia possibile la partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nel quale:

- i requisiti di cui al punto A.4 - lettere a) e c) siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento
- il requisito di cui al punto A.4 - lettera b) sia posseduto da un unico componente del costituendo RTP
- il designato "capogruppo-mandatario" possieda in misura maggioritaria il requisito di cui al punto A.4 - lettera a)
- il designato "capogruppo-mandatario", inoltre, - per conseguire la "misura maggioritaria" anche rispetto al requisito di cui al punto A.4 - lettera c) - utilizzi l'*avvalimento interno* con il quale un altro componente del medesimo costituendo RTP metta a sua disposizione il proprio dipendente tecnico per l'esecuzione dei servizi in appalto;

se, nel caso dell'avvalimento ipotizzato al precedente punto 3., occorra il contratto con cui il professionista *ausiliario* si obbliga nei confronti dell'*avvalente* a fornire il requisito e a mettere a disposizione la risorsa necessaria per tutta la durata dell'appalto ovvero sia sufficiente apposita dichiarazione in tal senso, resa ai sensi dell'art. 49-comma 2-lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

R – 14)

Si conferma la validità della prospettata configurazione del RTP, evidenziando che ai fini dell'avvalimento interno dovranno essere comunque rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; pertanto, sarà necessario produrre per intero la documentazione indicata al comma 2 della precitata disposizione, incluso il contratto di avvalimento. Resta inteso che non sarà tuttavia necessario replicare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, da rendere per la partecipazione alla procedura a cura di tutti i componenti del raggruppamento in conformità ai modelli allegati al disciplinare di gara (Allegati II e III).

In merito al contratto di avvalimento si precisa che:

- non dovrà risultare sottoposto a condizione sospensiva, in quanto l'art. 49, comma 2, lett. f) D. Lgs. 163/2006 presuppone un impegno tra impresa ausiliata e impresa ausiliaria valido ed immediatamente efficace;
- dovrà essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 88 del DPR 207/2010 con l'indicazione precisa e puntuale delle risorse e dei mezzi prestati, della durata del contratto e di ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

D – 15)

In relazione al paragrafo A.4 a) e b) di pag. 13 e 14 del Disciplinare di Gara si chiede quale debba essere la classe e la categoria richiesta, avuto riguardo del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 e la classe e categoria equivalente di cui al D.M 143/49 così come previsto alla TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" In riferimento al paragrafo A.5 di pag. 15 del Disciplinare di gara avuto riguardo del:

- Parere AVCP n.1512 del 14.09.2011
- Determinazione n.6 del 11.07.2007

R – 15)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara non fanno riferimento a particolari classi/categorie delle prestazioni in quanto dati non più rilevanti, dal punto di vista normativo, per la commisurazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti.

Pertanto, nella verifica dei requisiti in questione i servizi attestati saranno valutati prescindendo dalle classi/categorie dei lavori cui afferiscono ma avendo riguardo unicamente all'importo e alla natura degli interventi secondo quanto di seguito specificato.

Ove si tratti di lavori edili, gli stessi dovranno essere stati effettuati su immobili riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di "organismi edilizi per servizi amministrativi" elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Nel caso siano attestati anche ovvero esclusivamente servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce "impianti interni riscaldamento e condizionamento" di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree.*

D – 16)

Si chiede se deve ritenersi confermata l'obbligatorietà della Cauzione provvisoria per partecipare alla procedura in oggetto.

Pertanto alla luce di quanto esposto invitiamo questa Preg.ma Amministrazione ad esprimersi su quanto esposto, invitandoVi, nel caso di accettazione dei quesiti esposti, ad una proroga dei termini nel rispetto, delle disposizioni in materia del Codice dei contratti pubblici ed in conformità a quanto esplicitato da univoca Giurisprudenza.

R – 16)

Con riguardo al secondo quesito, si conferma l'obbligatorietà della cauzione provvisoria prevista al punto A.5 del disciplinare in quanto conforme all'art. 268 del D.P.R. 207/2010.

Ciò posto, non si ravvisa la necessità di prorogare i termini della procedura.

D – 17)

relativamente al versamento dell'importo pari ad € 35,00 (A.6 disciplinare di gara) non ci sono riferimenti o linee guida sul Portale dell'Autorità di Vigilanza(<http://avcp.it>) di come effettuarlo, vorremmo quindi avere delucidazioni a riguardo;

R – 17)

In relazione al contributo di € 35 di cui al punto A.6 del disciplinare di gara, si conferma che le modalità di versamento sono indicate nel sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tra le "Istruzioni operative anno 2014" presenti nella sezione "Contributi in sede di gara", alle quali si può accedere attraverso il seguente link http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014

Ad ogni modo, per pronto riferimento, si riporta di seguito uno stralcio del paragrafo "4.2 Operatore economico" delle precitate istruzioni:

"Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Ricerca punti vendita", per cercare il punto vendita più vicino. L'operatore economico deve verificare l'esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, all'offerta."

D – 18)

relativamente all>PASSOE: una volta prodotto, non sono indicati quali documenti dover caricare, anche su questo restimo in attesa di Vs riscontro.

R – 18)

La verifica del possesso dei requisiti mediante AVCPASS rappresenta una dirompente novità nello svolgimento delle procedure di gara, tanto per gli operatori economici quanto per le Stazioni appaltanti, che saranno prevedibilmente accomunati da difficoltà operative connesse all'uso di strumenti di recente attivazione e di indiscutibile complessità dato anche il coinvolgimento di più soggetti (la stessa AVCP, ora A.N.A.C., il RUP, gli operatori economici, gli enti certificatori etc.).

Di ciò l'Agenzia del Demanio terrà sicuramente conto nell'utilizzo del nuovo sistema, garantendo ai partecipanti alla gara un approccio collaborativo in fase di verifica dei requisiti volto al superamento degli inconvenienti tecnici che dovessero manifestarsi, con ogni apertura possibile rispetto agli schemi tipici della procedura.

Tanto premesso, si rappresenta che ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente, come indicato nel disciplinare, produrre il PASSOE, senza caricare alcun documento. Le indicazioni sulla documentazione da mettere a disposizione saranno fornite agli operatori interessati nella fase delle verifiche di legge.

D – 19)

Fermo restando che al punto a) e b) si fa riferimento ai servizi relativi a lavori svolti su immobili identificabili come "organismi edilizi per servizi amministrativi secondo tabella n°1 allegata alla Determinazione n°5 del 7 Luglio 2010 dell'AVCP ed ai lavori impiantistici individuati nella Tabella n°3 allegata alla precitata Determinazione, il ns Quesito intende chiarire se c'è discriminazione tra EDIFICI PUBBLICI E/O PRIVATI e se rientrano, seppur non citati i LUOGHI DI CULTO(rientranti invece per categorie indicate IC-ID)

R – 19)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara possono essere soddisfatti con servizi relativi a lavori edili e/o impiantistici. I

Solo per i lavori edili viene in questione la tipologia di immobile nel senso che deve trattarsi di fabbricati riconducibili ai seguenti “organismi edilizi per servizi amministrativi” elencati nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Dette voci, per definizione, indicano strutture “pubbliche” sicché quelle destinate ad attività privatistiche non potranno essere prese in considerazione.

Tuttavia, resta ferma, alla luce della precisazione di cui a pag. 14 del disciplinare di gara, ultimo capoverso, la possibilità di valutare servizi svolti per committenti privati, che va riferita alla possibilità di attestare attività affidate da privati su immobili destinati ad usi pubblici (perché, ad esempio, locati ad una pubblica amministrazione) e non deve pertanto essere intesa come un’apertura all’attestazione di prestazioni su immobili a destinazione privatistica.

Ciò posto, i servizi relativi a lavori edili concernenti “luoghi di culto” potranno essere valutati ove si tratti, nello specifico, di immobili identificabili come “organismi edilizi per servizi amministrativi”, secondo l’elencazione di cui alla precitata delibera AVCP, come gli “edifici cimiteriali”.

Nel caso siano attestati servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce “impianti interni riscaldamento e condizionamento” di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree*.

D – 20)

In relazione ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi (A.4) del disciplinare punti a) e b) si chiede di suddividere l'importo totale relativo ai servizi richiesti in classi e categorie

R – 20)

I requisiti di cui al punto A.4 lettere a) e b) del disciplinare di gara non fanno riferimento a particolari classi/categorie delle prestazioni in quanto dati non più rilevanti, dal punto di vista normativo, per la commisurazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti.

Pertanto, nella verifica dei requisiti in questione i servizi attestati saranno valutati prescindendo dalle classi/categorie dei lavori cui afferiscono ma avendo riguardo unicamente all’importo e alla natura degli interventi secondo quanto di seguito specificato.

Ove si tratti di lavori edili, gli stessi dovranno essere stati effettuati su immobili riconducibili alle seguenti specifiche tipologie di “organismi edilizi per servizi amministrativi” elencate nella tabella n. 1 della determinazione AVCP n. 5/2010: edificio uffici ministeriali, edificio uffici regionali, edificio uffici provinciali, edificio uffici comunali, edificio sede società pubblica, edificio cimiteriale.

Nel caso siano attestati anche ovvero esclusivamente servizi relativi a lavori impiantistici, per tali lavori la tipologia di immobile sarà invece indifferente, essendo la voce “impianti interni riscaldamento e condizionamento” di cui alla tabella 3 allegata alla precitata determinazione AVCP correlata a: *qualsiasi organismo edilizio; qualsiasi opera speciale per la mobilità; opere smaltimento rifiuti e risanamento aree*.

D – 21)

Si chiede inoltre dove verranno pubblicate le risposte ai quesiti

R – 21)

Per quanto riguarda le risposte ai quesiti, si rappresenta che ferma restando la risposta individuale inviata a ciascun operatore all’indirizzo e-mail dal quale ha scritto, come previsto nel disciplinare di gara “*le risposte di interesse generale saranno inserite, in forma anonima, sul sito istituzionale www.agenziademanio.it, in apposito link in costante aggiornamento*” che sarà raggiungibile mediante il seguente percorso: Gare in corso - Fornitura di beni, servizi e lavori – Servizi – Bandi in corso.

D – 22)

Ai fini della partecipazione alla gara, come Società di ingegneria, si è provveduto alla registrazione al sistema AVCPASS come Operatore Economico. Al termine della procedura è stato possibile stampare il PASSOE, che dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. L'art. 9 del Disciplinare di gara, nel paragrafo relativo alla registrazione AVCPASS, riporta: "La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre (integrata dalle modificazioni assunte nell'adunanza dell'8 maggio e del 5 giugno 2013), attraverso l'utilizzo dell'AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis." Con il presente quesito si richiede se la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario, avverrà, quindi, accedendo sia alle informazioni inserite negli allegati cartacei, sia a quelle inserite nel sistema AVCPASS. A tal proposito, in qualità di Società di ingegneria, è necessario inserire anche nel Portale tutti i dati relativi ai servizi di ingegneria ed architettura forniti? In caso di risposta affermativa quando dovrà essere inserita tale documentazione? L'art. 6 del Disciplinare di gara riporta quanto segue: "Le risposte di interesse generale saranno inserite, in forma anonima, sul sito istituzionale www.agenziademanio.it, in apposito link in costante aggiornamento. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il 26/09/2014.", ad oggi non disponibile tale apposito link non risulta essere ancora disponibile. A tal proposito, si richiede, la possibilità di accedere alle domande di interesse generale eventualmente pervenute dai concorrenti.

R – 22)

La verifica del possesso dei requisiti mediante AVCPASS rappresenta una dirompente novità nello svolgimento delle procedure di gara, tanto per gli operatori economici quanto per le Stazioni appaltanti, che saranno prevedibilmente accomunati da difficoltà operative connesse all'uso di strumenti di recente attivazione e di indiscutibile complessità dato anche il coinvolgimento di più soggetti (la stessa AVCP, ora A.N.A.C., il RUP, gli operatori economici, gli enti certificatori etc.).

Di ciò l'Agenzia del Demanio terrà sicuramente conto nell'utilizzo del nuovo sistema, garantendo ai partecipanti alla gara un approccio collaborativo in fase di verifica dei requisiti volto al superamento degli inconvenienti tecnici che dovessero manifestarsi, con ogni apertura possibile rispetto agli schemi tipici della procedura.

Tanto premesso, si rappresenta che ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente, come indicato nel disciplinare, produrre il PASSOE, senza caricare alcun documento. Le indicazioni sulla documentazione da mettere a disposizione saranno fornite agli operatori interessati nella fase delle verifiche di legge.

Con riferimento alle FAQ, si rappresenta che, in linea con i termini previsti nel disciplinare di gara, le stesse saranno pubblicate a stretto giro sul sito istituzionale www.agenziademanio.it, in apposito link che sarà raggiungibile mediante il seguente percorso: Gare in corso - Fornitura di beni, servizi e lavori – Servizi – Bandi in corso.